



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1974

Modifica all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

Indice

1. DDL S. 1974 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1974	4

1. DDL S. 1974 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1974
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

Iter

23 marzo 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1974

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Saverio De Bonis](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 264 del 13 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE , SINDACI DI COMUNI , CONSIGLI COMUNALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), LISTE ELETTORALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1974

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BONIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2020

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

Onorevoli Senatori. - In un Paese di grande tradizione come l'Italia il tema della rappresentanza democratica, di rilevanza essenziale per la vita politica di un Paese, non può continuare ad essere sacrificato sull'altare della cosiddetta « governabilità ».

Da numerosi anni, infatti, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la stragrande maggioranza dei complessivi 7.903 comuni italiani, vige un sistema elettorale che, nella sua applicazione pratica, altera pesantemente la richiamata rappresentanza democratica, con gravi ripercussioni nei confronti della tenuta delle stesse istituzioni.

Infatti, in diverse consultazioni locali, in presenza di più candidati sindaci, spessissimo accade che alla maggioranza beneficiaria del premio, che nelle urne ha ottenuto un risultato molto modesto, vengano attribuiti in ogni caso i due terzi dei seggi dei consigli comunali, provocando un evidente squilibrio tra voti ottenuti e seggi conquistati, oltre che fra elettori ed eletti, contraddicendo il principio democratico e incidendo sulla stessa libertà del voto.

In questo modo si trasforma una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta di seggi, determinando irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica. Inoltre tale meccanismo di attribuzione del premio, manifestamente antidemocratico, molto spesso si è dimostrato in contrasto con la stessa esigenza di assicurare la governabilità, in quanto ha incentivato la creazione di consorterie elettorali, meglio note come liste civiche, prive di un benché minimo collante politico, nate solo con lo scopo di ottenere il maggior numero di voti possibile per ottenere il premio di maggioranza, senza alcuna cura per la successiva agibilità amministrativa e « politica ».

Infine, la modalità di attribuzione del premio di maggioranza stabilita dalle disposizioni che s'intendono modificare comprometterebbe l'eguaglianza del voto in quanto, grazie allo sproporzionato premio di maggioranza, i voti ottenuti dalla lista collegata al candidato sindaco vincente peserebbero, in alcuni casi anche per tre volte, di più dei voti ottenuti dalle liste collegate ai candidati sindaci perdenti.

Sulla base di analoghi argomenti, la Corte costituzionale si è già espressa, sia pure con riferimento al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la sentenza n. 1 del 2014. Con quel provvedimento ha solennemente evidenziato come « [...] trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi » si determinerebbe irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, con grave nocimento agli equilibri democratici all'interno degli organismi assembleari degli enti locali.

La ricaduta di detti principi sulla legislazione elettorale locale ha potuto destare qualche perplessità in merito alla disciplina del doppio turno elettorale, che non ricorre tuttavia per l'elezione dei sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che vengono eletti anch'essi a turno unico come i

deputati e i senatori. Né la Corte ha mai ritenuto che la rappresentatività fosse comprimibile in relazione alla diversa funzione degli enti locali rispetto al Parlamento nazionale, non essendo estensibile *ad libitum* la divaricazione tra eguaglianza formale del voto (in entrata) ed eguaglianza sostanziale del voto (in uscita) come invece si realizzerebbe permanendo l'attuale premio di maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti il 50 per cento più uno dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste collegate ai candidati sindaci ».

